

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi si applicano alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Articolo 2 - Competenza

1. Tutte le nomine e le designazioni presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate spettano al Presidente, con l'eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio provinciale dalla legge, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate:
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale;
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, del D.Lgs. n. 235/2012, ostative all'assunzione dell'incarico;
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012;
 - non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico;
 - devono avere una comprovata competenza ed esperienza negli ambiti afferenti le competenze dell'ente, risultante anche da funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private e da esperienze di impegno sociale, civile, culturale, artistico, sportivo;
 - devono possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti, aziende, istituzioni e società partecipate, previsti dalla normativa e dai rispettivi statuti.

2. Non potranno di norma essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia coloro i quali abbiano ricoperto la stessa carica per i due mandati precedenti e coloro i quali ricoprano già un'altra carica presso un ente, azienda, istituzione o società partecipata in rappresentanza della Provincia. Fanno eccezione le nomine e le designazioni di dipendenti della Provincia.

Articolo 4 - Avviso

1. Le nomine e le designazioni sono precedute, di norma e se necessario in relazione al profilo specifico che deve possedere il soggetto da individuare, ad esempio quando per lo svolgimento della carica occorra possedere specifiche competenze ed esperienze professionali, dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia e all'Albo Pretorio *on line* di apposito avviso del Presidente, contenente l'indicazione delle nomine e designazioni da effettuare e delle loro caratteristiche. Il periodo di pubblicazione dell'avviso non può essere di norma inferiore a quindici giorni. Qualora la durata fosse inferiore, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, il Presidente ne

dà comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

2. L'avviso deve contenere:

- l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina o la designazione;
- i requisiti richiesti per ricoprire la carica e le cause di inconferibilità e incompatibilità;
- gli eventuali emolumenti previsti per la carica;
- le modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.

3. Il Presidente può inserire nell'avviso la richiesta che i candidati sottoscrivano una nota di indirizzi e/o di obiettivi per l'espletamento del mandato.

4. Qualora il Presidente ritenga opportuno che la carica sia ricoperta da una figura istituzionale (Presidente stesso, Consigliere provinciale) o da un dipendente della Provincia, non si procede all'avviso pubblico e alle audizioni.

Articolo 5 - Procedura per le nomine e designazioni

1. Scaduto il termine fissato nell'avviso, il Presidente può svolgere un colloquio con i candidati ritenuti idonei alla carica anche al fine di approfondire il *curriculum vitae*, le esperienze professionali e le motivazioni.

2. Valutate le candidature, il Presidente procede alle nomine e designazioni e le comunica, motivandole, al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

3. Le nomine e designazioni sono effettuate rispettando l'equilibrio di genere.

4. Per l'esame delle candidature il Presidente può anche avvalersi del supporto di consulenti o società specializzate.

5. Per eccezionali e motivate ragioni, qualora il Presidente non ritenga opportuno nominare alcuno dei soggetti che hanno presentato la candidatura, può disporre la pubblicazione di un ulteriore avviso per la presentazione delle candidature.

Articolo 6 - Adempimenti dei rappresentanti della Provincia

1. Coloro che sono stati individuati come rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate devono presentare, prima dell'atto formale di designazione o di nomina, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi della normativa vigente, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di cause di incandidabilità, analoga a quella sottoscritta dai Consiglieri provinciali al momento dell'elezione.

2. Tutti i rappresentanti della Provincia devono inoltre presentare annualmente le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente.

3. I rappresentanti della Provincia sono tenuti a presentare, con riferimento all'attività svolta, una relazione annuale ed una relazione finale al termine del loro mandato.

4. I rappresentanti della Provincia, su richiesta del Presidente, possono essere chiamati a riferire dell'attività svolta davanti alle Commissioni consiliari competenti e se necessario davanti al Consiglio provinciale.

5. Tutti i documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

Articolo 7 – Emolumenti

1. Fermi restando eventuali limiti, normativi o statutari, agli emolumenti da corrispondere, il Presidente o suo delegato propone agli organi a cui spetta la determinazione dell'emolumento per ciascuna carica di stabilire un importo non superiore all'indennità lorda del Presidente.

Articolo 8 - Pubblicità

1. Sul sito istituzionale della Provincia sono pubblicati gli atti di nomina e di designazione dei rappresentanti nonché i *curricula*, gli emolumenti, le date di inizio e di fine dei rispettivi mandati e i documenti di cui all'articolo 6.

2. I *curricula* dei candidati che abbiano espressamente dato il loro preventivo consenso alla diffusione sono pubblicati, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 9 - Revoca

1. Il Presidente può, per motivate ragioni, procedere alla revoca dei rappresentanti della Provincia .

2. In particolare, la revoca può essere disposta in caso di:

- Perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;
- Inosservanza degli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio provinciale o dal Presidente;
- Commissione di gravi irregolarità;
- Mancata partecipazione ingiustificata a più sedute consecutive dell'organo in cui il soggetto è stato nominato o in generale in caso di scarsa partecipazione all'attività amministrativa dell'ente;
- La mancanza o il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente.

3. La revoca deve essere comunicata nella prima seduta utile del Consiglio provinciale.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni di carattere speciale, di rango legislativo, statuario o regolamentare, già vigenti.

Approvazione con deliberazione del Consiglio provinciale n. del
